



**COMUNE DI ARCOLA**  
Provincia della Spezia

**COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 39 del 16-05-2025

**OGGETTO: Approvazione tariffe, esenzioni e riduzioni TARI - Annualità 2025**

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **sedici** del mese di **maggio** alle ore **20:15**, nella sede comunale, a seguito di avviso di convocazione inviato in conformità allo Statuto ed al Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **Straordinaria**.

Presiede l'adunanza il Presidente **FERDINANDO COPPOLA**, assiste SEGRETARIO COMUNALE **Dott. Paolo Valler**.

Il Presidente invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Sono presenti in questo momento della seduta **n. 15** membri del Consiglio:

Cognome e Nome	Pres./Ass.	Cognome e nome	Pres./Ass.
Paganini Monica	P	Dell'Amico Chiara	P
Tinfena Gianluca	P	Bianchini Carmela	P
Luciani Sara	P	Essaadi Abdelouahed	P
Monfroni Camilla	P	Binetti Alessio	A
Vesco Giovanni Enrico	P	PAVERO GINO	P
Nardi Massimiliano	P	NAVALESI ALESSANDRO	P
Tabone Stefano	A	RIGHI BRUNELLA	P
Magliani Paolo	P	Marcobello Simone	P
COPPOLA FERDINANDO	P		

Acquisiti i seguenti pareri:

Il sottoscritto, in qualità di **RESPONSABILE** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, in ordine alla Regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicato in oggetto, esprime parere:

**FAVOREVOLE**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

Arcola, li 06-05-2025

Bertolotto Dario

Il sottoscritto, in qualità di **RESPONSABILE AREA CONTABILITA'**, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, in ordine alla Regolarità Contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto, esprime parere:

**FAVOREVOLE**

ed ATTESTA la copertura finanziaria della spesa in esame, che si imputa come di seguito:

per €.	Capitolo	Codice	Comp/RRPP	Impegno

**IL RESPONSABILE AREA CONTABILITA'**

Arcola, li 06-05-2025

Bertolotto Dario

**PREMESSO CHE:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**RICHIAMATE** le seguenti deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA):

- n. 444 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti

- (MTR- 2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- n. 2/2022/a “quadro strategico 2022-2025 dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente” per la gestione del ciclo dei rifiuti;
  - n. 15/2022/R/rif del 18/01/2022 “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” che ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), il quale impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l’utenza a decorrere dal 1° gennaio 2023;

**RICHIAMATA**, altresì, la determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 di ARERA avente ad oggetto “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30-05-2022 con cui è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA, il Piano Economico Finanziario 2022-2025;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 23-04-2024 tramite la quale è stato approvato l’aggiornamento del PEF 2022-2025 per il biennio 2024-2025;

**DATO ATTO CHE** è stato predisposto dai soggetti gestori del servizio, ivi incluso il Comune, in quanto soggetto gestore delle tariffe dei rapporti con l’utenza, il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti nel quale è esposto un costo complessivo di euro 1.971.903,00 per l’annualità 2024 e di euro 1.948.828,00 per l’annualità 2025;

**DATO ATTO CHE**, conseguentemente all’aggiornamento del PEF annualità 2024-2025, è necessario provvedere alla rideterminazione delle tariffe Tari per l’annualità 2025 a copertura del costo del servizio e alle relative riduzioni/agevolazioni tariffarie;

**VISTE** le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all’anno 2025 di cui all’**Allegato “A”** (Tariffe utenze domestiche) e **Allegato “B”** (Tariffe utenze non domestiche) della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

**EVIDENZIATO CHE** deve essere comunque assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

**DATO ATTO CHE** il vigente regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con D.C.C. n. 79 del 15/12/2023, prevede le seguenti riduzioni ed esenzioni:

- Art. 15 - RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

## ESENZIONI

- Situazione ISEE, da presentare per ciascun anno, € 0 – 6.000,00 – Esenzione 100%, da applicarsi esclusivamente all'immobile destinato ad abitazione principale;
- Locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività – Esenzione 100%;
- Associazioni di volontariato Onlus iscritti negli appositi elenchi operanti nel terzo settore limitatamente agli immobili direttamente dedicati al perseguimento delle finalità dell'Associazione – Esenzione 100%.

## RIDUZIONI

- Situazione ISEE da presentare per ciascun anno 6.001,00 – 10.000: Riduzione 50% da applicarsi esclusivamente all'immobile destinato ad abitazione principale;
- Utenze che effettuano pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, così come definiti dall'art. 183, c. 1, lett. e) e qq-bis) del Decreto legislativo 3/04/2006, n. 152: Riduzione 15%;
- Contribuenti residenti in Case di riposo o di cura o presso Istituti penitenziari o di recupero - Riduzione 15%, da applicarsi esclusivamente all'immobile non più destinato ad abitazione principale;
- Pensionati AIRE: riduzione per i pensionati, anche non italiani, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, in relazione ad un solo immobile detenuto a titolo di proprietà o usufrutto, sito in Italia che non sia locato o ceduto in comodato, anche gratuito (il contribuente deve essere titolare di pensione maturata in convenzione internazionale con l'Italia): Riduzione 66,66%;

### - Art. 16 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

- Riduzione della tariffa del tributo del 30% per le utenze non domestiche adibite ad uso non continuativo ma ricorrente, a condizione che l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare, che le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi;
- Riduzione del 10% per i negozi già presenti e ubicati in centro storico;

**CONSIDERATO CHE** l'art. 21 comma 1 del Regolamento TARI succitato recita *“Il Comune può deliberare annualmente variazioni delle riduzioni/esenzioni previste dall'art. 15 del presente Regolamento, oppure deliberarne ulteriori, garantendo la copertura del costo attraverso apposita autorizzazione di spesa, e ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”*;

**RITENUTO** opportuno introdurre, esclusivamente per l'annualità 2025, al fine di fornire adeguato sostegno ai nuclei familiari con particolare attenzione ai nuclei numerosi e con ridotta capacità reddituale, le variazioni alle riduzioni/esenzioni di cui all'art. 15 del Regolamento TARI, di seguito evidenziate in grassetto:

#### ESENZIONI

- Situazione ISEE, da presentare per ciascun anno, € 0 – 6.000,00 – Esenzione 100%, da applicarsi esclusivamente all'immobile destinato ad abitazione principale;
- Locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività – Esenzione 100%;
- Associazioni di volontariato Onlus iscritti negli appositi elenchi operanti nel terzo settore limitatamente agli immobili direttamente dedicati al perseguimento delle finalità dell'Associazione - Esenzione 100%.

#### RIDUZIONI

- Situazione ISEE da presentare per ciascun anno 6.001,00 – **11.000**: Riduzione 50%, da applicarsi esclusivamente all'immobile destinato ad abitazione principale;
- Utenze che effettuano pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, così come definiti dall'art. 183, c. 1, lett. e) e qq-bis) del Decreto legislativo 3/04/2006, n. 152: Riduzione 15%;
- Contribuenti residenti in Case di riposo o di cura o presso Istituti penitenziari o di recupero - Riduzione 50%, da applicarsi esclusivamente all'immobile non più destinato ad abitazione principale;
- Pensionati AIRE: riduzione per i pensionati, anche non italiani, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, in relazione ad un solo immobile detenuto a titolo di proprietà o usufrutto, sito in Italia che non sia locato o ceduto in comodato, anche gratuito (il contribuente deve essere titolare di pensione maturata in convenzione internazionale con l'Italia): Riduzione 66,66%;

**DATO ATTO CHE**, per quanto concerne le esenzioni/riduzioni TARI a discrezionalità

dell'Ente ai sensi dell'art. 1, commi 659 e 660, della Legge 27/12/2013, n. 147, fruibili a domanda del contribuente, con Deliberazione di Consiglio n. 18 del 23-04-2024 erano state stabilite le seguenti agevolazioni per l'annualità 2024:

a) ESENZIONI

- Nuove attività commerciali che apriranno all'interno dei centri storici presenti sul territorio comunale: Esenzione 100%;
- Esenzione totale per i nuovi nuclei familiari under 35 residenti nel Comune di Arcola con almeno un figlio minore a carico per il primo anno di residenza nel Comune (il requisito anagrafico dovrà essere posseduto da entrambi i genitori);

b) RIDUZIONI

- Riduzione TARI sulla parte variabile, da calcolarsi proporzionalmente al numero complessivo dei componenti del nucleo familiare, per le utenze in cui siano presenti studenti universitari fuori sede, che hanno un contratto regolare di locazione di almeno 8 mesi l'anno;
- Nuclei familiari con ISEE compreso tra euro 10.000,00 e 12.000,00 con due o più figli minori a carico: Riduzione del 50%;
- Nuclei familiari con indicatore ISEE non superiore a euro 25.000,00 con almeno tre figli a carico: Riduzione 50%;
- Nuclei familiari con almeno un componente con disabilità grave o non autosufficienza con ISEE fino a 25.000,00: Riduzione del 50%;

**RITENUTO** opportuno, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), stabilire per l'annualità 2025 le seguenti agevolazioni, le cui modifiche rispetto all'annualità precedente sono state evidenziate in grassetto:

a) ESENZIONI

- Nuove attività commerciali che apriranno all'interno dei centri storici presenti sul territorio comunale: Esenzione 100%;
- Esenzione totale per i nuovi nuclei familiari under **40** residenti nel Comune di Arcola con almeno un figlio minore a carico per il primo anno di residenza nel Comune (il requisito anagrafico dovrà essere posseduto da entrambi i genitori);

b) RIDUZIONI

- Riduzione TARI sulla parte variabile, da calcolarsi proporzionalmente al numero complessivo dei componenti del nucleo familiare, per le utenze in

cui siano presenti studenti universitari fuori-sede, che hanno un contratto regolare di locazione di almeno 8 mesi l'anno;

- Nuclei familiari con ISEE compreso tra euro **11.001,00 e 15.000,00** con due o più figli minori a carico: Riduzione del 50%;
- Nuclei familiari con indicatore ISEE non superiore a euro 25.000,00 con almeno tre figli a carico: Riduzione 50%;
- Nuclei familiari con almeno un componente con disabilità grave o non autosufficienza con ISEE fino a 25.000,00: Riduzione del 50%;

**DATO ATTO CHE** al fine della copertura delle agevolazioni previste dal comma 19 del D.L. n. 201 del 2011 e dal regolamento comunale c.d. riduzioni ed esenzioni *atipiche* è stata stanziata apposita somma con specifica autorizzazione di spesa, mentre le esenzioni e riduzioni previste dai commi 15, 16 e 18 dell'art. 14 del D.L. n. 201 del 2011 sono imputate direttamente al Piano economico finanziario nel rispetto di quanto previsto dalle “*Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013*”, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 31 dicembre 2021 e aggiornate in data 28 gennaio 2022;

**RICHIAMATI** infine:

- l'art.151 comma 1 del d.lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- la legge 25 febbraio 2022, n. 15 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022 la quale dispone all'art. 3, comma 5-quinquies, che “a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della

tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;

- l’art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- l’art.13 comma 15 ter del suddetto decreto, in base al quale le rate scadenti prima del 1 dicembre sono calcolate sulla base delle tariffe dell’anno precedente mentre le rate scadenti successivamente al 1 dicembre sono calcolate, a saldo, sulla base delle tariffe deliberate per l’anno in corso, con eventuale conguaglio sulle prime rate;
- l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l’applicazione del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l’art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 38- bis del D. L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il decreto legge n. 50 del 17 maggio 2022 convertito con legge 15 Luglio 2022 n. 91 che prevede la riformulazione dell’Art. 3 (Proroga di termini in materia economica e finanziaria) c. 5-quinquies del D.L. nr. DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 228, così come di seguito riformulato:

“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”;

- l’art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l’art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce

l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

**ATTESO CHE** il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

**TENUTO CONTO CHE** per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento TARI si rinvia alle norme legislative vigenti in materia ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

**CONSIDERATO CHE** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con DPCM 21/1/2025, n. 24 ha previsto dal 1° gennaio 2025 uno "**sconto pari al 25% della Tari**" per i contribuenti in condizioni di disagio economico ricadenti nelle seguenti fasce di reddito:

- ISEE non superiore a 9.530,00 euro;
- ISEE da 9.530,00 euro a 20.000,00 euro con almeno 4 figli a carico;

**DATO ATTO**, inoltre, che Arera con deliberazione 1 aprile 2025, n. 133/2025/R/Rif ha stabilito la **componente aggiuntiva della "bolletta" Tari per imprese e cittadini a copertura** degli sconti per gli utenti a basso reddito ex Dpcm 21/1/2025, n. 24, determinandola già per il 2025 l'importo in 6 euro per utenza;

**CONSIDERATO**, infine, la necessità di determinare le scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2025 secondo la seguente tempistica:

- Prima rata (acconto): 15/07/2025;
- Seconda rata (acconto): 15/09/2025;
- Terza rata (saldo): 20/12/2025.

L'eventuale pagamento in unica soluzione avrà scadenza entro il termine di pagamento della prima rata d'acconto 15/07/2025.

**CONSIDERATO CHE**, sulla base di quanto sopra espresso, si provvederà ad effettuare eventuali conguagli connessi all'applicazione del Bonus sociale;

**CONSIDERATO CHE** la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 13/05/2025;

**DATO ATTO CHE** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile da parte del Dirigente del Settore I Dott. Dario Bertolotto;

**VISTO** l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli n. 09, voti contrari n. 04 (Pavero, Righi, Navalesi e Marcobello) e n. 02 consiglieri astenuti dalla votazione (Vesco e Magliani)

### **DELIBERA**

- 1) **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **Di approvare**, sulla base delle risultanze del PEF 2024-2025 approvato con D.C.C. 18 del 23-04-2024 le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2025 di cui all'**Allegato "A"** (Tariffe utenze domestiche) e **Allegato "B"** (Tariffe utenze non domestiche) della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) **Di approvare**, limitatamente all'annualità 2025, le variazioni alle agevolazioni di cui all'art 15 lett. b) del vigente Regolamento per l'applicazione della TARI, di seguito evidenziate in grassetto:

#### RIDUZIONI

- Situazione ISEE da presentare per ciascun anno 6.001,00 – **11.000**: Riduzione 50%, da applicarsi esclusivamente all'immobile destinato ad abitazione principale;
  - Utenze che effettuano pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, così come definiti dall'art. 183, c. 1, lett. e) e qq-bis) del Decreto legislativo 3/04/2006, n. 152: Riduzione 15%;
  - Contribuenti residenti in Case di riposo o di cura o presso Istituti penitenziari o di recupero - Riduzione 50% da applicarsi esclusivamente all'immobile non più destinato ad abitazione principale;
  - Pensionati AIRE: riduzione per i pensionati, anche non italiani, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, in relazione ad un solo immobile detenuto a titolo di proprietà o usufrutto, sito in Italia che non sia locato o ceduto in comodato, anche gratuito (il contribuente deve essere titolare di pensione maturata in convenzione internazionale con l'Italia): Riduzione 66,66%;
- 4) **Di stabilire**, inoltre, per l'annualità 2025 le seguenti riduzioni/esenzioni sulle tariffe TARI, le cui modifiche rispetto all'annualità precedente sono state evidenziate in grassetto:

## ESENZIONI

- Nuove attività commerciali che apriranno all'interno dei centri storici presenti sul territorio comunale: Esenzione 100%;
- Esenzione totale per i nuovi nuclei familiari under **40** residenti nel Comune di Arcola con almeno un figlio minore a carico per il primo anno di residenza nel Comune (il requisito anagrafico dovrà essere posseduto da entrambi i genitori);

## RIDUZIONI

- Riduzione TARI sulla parte variabile, da calcolarsi proporzionalmente al numero complessivo dei componenti del nucleo familiare, per le utenze in cui siano presenti studenti universitari fuori-sede, che hanno un contratto regolare di locazione di almeno 8 mesi l'anno;
- Nuclei familiari con ISEE compreso tra euro **11.001,00 e 15.000,00** con due o più figli minori a carico: Riduzione del 50%;
- Nuclei familiari con ISEE non superiore a euro 25.000,00 con almeno tre figli a carico: Riduzione 50%;
- Nuclei familiari con almeno un componente con disabilità grave o non autosufficienza con ISEE fino a 25.000,00: Riduzione del 50%;

5) **Di stabilire** le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2025:

- Prima rata (acconto): 15/07/2025;
- Seconda rata (acconto): 15/09/2025;
- Terza rata (saldo): 20/12/2025.

L'eventuale pagamento in unica soluzione avrà scadenza entro il termine di pagamento della prima rata d'acconto 15/07/2025.

- 6) **Di dare atto** che le suddette esenzioni sono coperte nel rispetto di quanto previsto dalle *“Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013”*, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 31 dicembre 2021 e aggiornate in data 28 gennaio 2022 e come meglio dettagliato in premessa mediante apposito stanziamento di bilancio, mentre le riduzioni connesse alla situazione reddituale e familiare saranno applicate in riduzione del piano economico finanziario;
- 7) **Di provvedere** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

Vista l'urgenza di provvedere, a seguito di votazione separata avente il seguente esito: voti favorevoli n. 09, voti contrari n. 04 (Pavero, Righi, Navalesi e Marcobello) e n. 02 consiglieri astenuti dalla votazione (Vesco e Magliani), la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

**Letto e sottoscritto:**

**Il Sindaco**  
**Dott.ssa Monica Paganini**

**SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dott. Paolo Valler**

**Presidente del Consiglio**  
**FERDINANDO COPPOLA**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio dal 28-05-2025 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1 del d.Lgs n° 267/2000.

**SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Dott. Paolo Valler**

---

**ESTREMI DI ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione è esecutiva dal giorno 16-05-2025 ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs n° 267/2000.

**SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Dott. Paolo Valler**

---

Allegato B alla Delibera di Consiglio n. .... del .....

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2025

<b>Famiglie</b>	<b>Quota Fissa</b>	<b>Quota Fissa Media</b>	<b>Quota Variabile per Famiglia</b>	<b>Quota Variabile per Persona</b>	<b>Tariffa Media</b>
	Euro/ m2	Euro/ Utenza	Euro/ Utenza	Euro/ Persona	Euro/ Utenza
Famiglie di 1 componente	1,0481	69,5852	31,3851	31,3851	100,9703
Famiglie di 2 componenti	1,2228	83,4710	50,2162	25,1081	133,6872
Famiglie di 3 componenti	1,3475	99,5335	62,7702	20,9234	162,3037
Famiglie di 4 componenti	1,4473	113,1803	69,0472	17,2618	182,2275
Famiglie di 5 componenti	1,5472	138,4706	91,0168	18,2034	229,4873
Famiglie di 6 o più componenti	1,6220	164,1538	106,7093	17,7849	270,8632
Superfici domestiche accessorie	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Allegato C alla Delibera di Consiglio n. .... del .....  
**TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2025**

Allegato C

N.	Attività	Numero oggetti	Superficie totale categoria	Coeff. parte fissa	Coeff. parte variab	Quota Fissa	Quota Variabile	Tariffa Totale
		n	m2	Kc	Kd	Euro/ m2	Euro/m2	Euro/m2
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	17	2.183,00	0,44	3,39	0,5957	3,2491	3,8448
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	350	71.312,00	0,60	5,50	0,8123	5,2713	6,0837
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	7	1.006,00	1,00	8,50	1,3539	8,1466	9,5005
6	Esposizioni, autosaloni	7	1.552,00	0,51	4,22	0,6905	4,0445	4,7350
7	Alberghi con ristorante	3	255,00	2,40	10,95	3,2494	10,4947	13,7441
8	Alberghi senza ristorante	23	2.287,00	1,08	9,00	1,4622	8,6258	10,0880
9	Case di cura e riposo	1	1.053,00	1,25	10,75	1,6924	10,3031	11,9954
11	Uffici e agenzie	133	10.677,00	1,58	14,00	2,1392	13,4179	15,5571
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	3	335,00	4,10	40,00	5,5510	38,3370	43,8880
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	15	3.783,00	1,45	12,75	1,9632	12,2199	14,1831
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	12	449,00	1,75	13,75	2,3693	13,1783	15,5477
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	9	754,00	0,98	9,00	1,3268	8,6258	9,9526
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	20	696,00	1,40	12,00	1,8955	11,5011	13,3966
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	13	1.640,00	1,25	10,50	1,6924	10,0635	11,7558

N.	Attività	Numero oggetti	Superficie totale categoria	Coeff. parte fissa	Coeff. parte variab	Quota Fissa	Quota Variabile	Tariffa Totale
		n	m2	Kc	Kd	Euro/m2	Euro/m2	Euro/m2
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	12	800,00	1,40	12,00	1,8955	11,5011	13,3966
20	Attività industriali con capannoni di produzione	35	6.325,00	1,08	9,02	1,4622	8,6450	10,1072
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	28	3.152,00	1,17	9,75	1,5841	9,3446	10,9287
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	19	1.620,00	2,10	21,00	2,8432	20,1269	22,9701
23	Mense, birrerie, amburgherie	1	18,00	2,10	21,00	2,8432	20,1269	22,9701
24	Bar, caffè, pasticceria	19	1.078,00	2,10	21,00	2,8432	20,1269	22,9701
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	8	2.226,00	2,70	23,00	3,6556	22,0438	25,6993
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	3	88,00	2,30	20,00	3,1140	19,1685	22,2825
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4	276,00	2,60	26,00	3,5202	24,9190	28,4392
	<b>Totali</b>	<b>742,00</b>	<b>113.565,00</b>					